



# *Comune di PIORACO*

*Provincia di MACERATA*

## **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. **58** del **30.11.2009**  
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. **18** del **16.06.2023**

# INDICE

## TITOLO I

### **PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 – Oggetto e finalità

ART. 2 – Tipi di benefici

ART. 3 – Destinatari dei benefici

## TITOLO II

### **CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI**

ART. 4 - Criteri di valutazione

ART. 5 – Modalità di concessione del patrocinio

ART. 6 – Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici

ART. 7 – Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici

ART. 8 – Rendicontazione

ART. 9 – Albo dei beneficiari

# TITOLO I

## PRINCIPI GENERALI

### Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento, in attuazione della Legge 214/1990 (art. 12), in applicazione del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118 della Costituzione, in armonia con le norme statutarie proprie, sostiene, mediante la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi, aiuti finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere, le attività di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale, volte allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico, nonché alla cooperazione, allo sviluppo ed alla solidarietà internazionale.

A tal fine il Comune eroga:

- a) contributi ordinari: per le attività e le iniziative svolte dai soggetti di cui al comma 1;
- b) contributi straordinari: per lo svolgimento di singole iniziative da parte degli stessi.

Il Comune inoltre può sostenere, con contributi straordinari, anche le iniziative di soggetti analoghi, non operanti nel territorio comunale, qualora le stesse rinvestano particolare interesse, da valutarsi di volta in volta.

Finalità del presente Regolamento è disciplinare, razionalizzare e ottimizzare l'impiego delle risorse in iniziative che coinvolgano la pluralità dei diversi soggetti presenti nella comunità locale.

Essa trova applicazione solo nei casi quivi disciplinati.

Non si applica alle erogazioni finanziarie/economiche conferite dal Comune a soggetti pubblici e privati in virtù di legge, altro regolamento, atto o contratto.

Rientra nel presente Regolamento la concessione del Patrocinio da parte del Comune di Pioraco.

### Art. 2 – Tipi di benefici

I benefici che il Comune può concedere, ai sensi del presente Regolamento, sono i seguenti:

- a) **patrocinio**: espressione del sostegno concesso dal Comune ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico ed economico della comunità locale, nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà internazionale;
- b) **contributi ed altre utilità economiche**: erogazioni di denaro ed altre utilità aventi un valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione, per le medesime finalità di cui al punto a).

Si considerano altre utilità economiche:

- tariffe o prezzi agevolati nell'utilizzo di prestazioni/servizi erogati dal Comune;
- uso temporaneo, gratuito o agevolato, di beni mobili;
- uso temporaneo di beni immobili del Comune a condizioni agevolate;
- sovvenzioni: assunzione, totale o parziale, da parte del Comune, degli oneri per la realizzazione di programmi e iniziative di particolare rilievo, organizzate da

soggetti pubblici o privati nei settori di intervento previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.

### **Art. 3 – Destinatari dei benefici**

La concessione dei benefici di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti o non riconosciuti o persone fisiche, che esercitano attività senza fini di lucro.

In via assolutamente eccezionale ed in presenza di manifestazioni, iniziative o attività poste in essere da soggetti che perseguono attività lucrative, per eventi con chiara ricaduta sulla generalità della popolazione, potrà essere valutata l'opportunità di erogazione di benefici.

E' fatto divieto di erogare contributi in forma diretta o indiretta a favore di formazioni politiche o loro articolazioni, così come previsto dall'rt. 7 della legge 02/05/1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18/11/1981, n. 659.

## **TITOLO II**

### **CRITERI GENERALI E MODALITA' DI ACCESSO AI BENEFICI**

#### **Art. 4 – Criteri di valutazione**

Per la valutazione delle domande di contributo si farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale", consistente nell'accertamento dei seguenti requisiti:

- efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale, turistica, sportiva e economica della comunità, nonché ai fini della promozione della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale;
- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione comunale;
- carattere innovativo dell'iniziativa proposta, originalità e qualità progettuale;
- rappresentatività del soggetto richiedente.

Di norma la concessione dei benefici è accordata alle attività che si svolgono sul territorio comunale, fatte salve le iniziative di rilevanza sociale che interessano l'area territoriale più vasta.

#### **Art. 5 – Modalità di concessione del patrocinio**

I soggetti che intendano ottenere il patrocinio devono presentare domanda all'Amministrazione Comunale, la quale deve essere acquisita al protocollo dell'Ente. Le domande devono pervenire almeno 30 giorni prima dell'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio.

Il patrocinio gratuito è concesso dal Sindaco pro tempore tramite comunicazione scritta rilasciata al soggetto richiedente, nella quale deve essere riportata la seguente dicitura:

*“Facendo seguito alla richiesta di patrocinio gratuito pervenuta a questo Ente, assunta al Prot. n. ... del ..., si comunica che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto condivisibile sostenere l’iniziativa promossa concedendo il Patrocinio Comunale gratuito, che autorizza l’uso eventuale della dicitura “Con il Patrocinio del Comune di Pioraco” e l’utilizzo del logo del Comune.”.*

La concessione del patrocinio oneroso, invece, è di competenza della Giunta Comunale, in quanto è accompagnato dall’elargizione di un contributo o di altri benefici economici, secondo le modalità di concessione di cui all’art. 6.

#### **Art. 6 – Modalità di concessione dei contributi e degli altri benefici**

Condizione essenziale per l’ammissione ai benefici disciplinati dal presente Regolamento è la compatibilità dell’attività e delle iniziative per le quali si richiede il contributo con i programmi, gli obiettivi e le iniziative per i quali si chiede il contributo con i programmi, gli obiettivi e le attività dell’Ente, quali risultano dai suoi atti di programmazione economico-finanziaria, espressione dei principi di sussidiarietà, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, in conformità ai criteri individuati nell’art. 4 del presente Regolamento.

Organo competente all’erogazione dei contributi ordinari di cui all’art. 1 lettera a) del presente Regolamento (e determinazione dell’entità, tipologia e reiterabilità) è la Giunta Comunale.

Per i contributi straordinari di cui all’articolo 1 lettera b) del presente Regolamento, organo competente è la Giunta Comunale.

L’uso temporaneo dei beni immobili comunali è autorizzato dalla Giunta Comunale.

L’uso saltuario dei beni immobili comunali da parte dei soggetti di cui al presente Regolamento, nonché l’uso dei beni mobili comunali da parte degli stessi sono autorizzati in conformità alle modalità procedurali approvate dalla Giunta.

Gli atti di erogazione nonché tutti gli altri atti gestionali conseguenti sono assunti dal Responsabile del settore competente.

Le istanze per l’ottenimento dei benefici di cui all’articolo 1 lettera a), devono essere presentate entro il 15 novembre di ogni anno, per l’anno successivo.

Le istanze per l’ottenimento dei benefici di cui all’articolo 1 lettera b) devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell’iniziativa.

A discrezione della Giunta Comunale potranno, comunque, essere valutate le domande pervenute oltre i termini sopra indicati.

#### **Art. 7 – Domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici**

La domanda di accesso ai contributi e agli altri benefici, redatta sull’apposito modulo predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) copia dello Statuto e dell’atto costitutivo (nel caso non fossero già depositate presso il Comune di Pioraco) e le eventuali modifiche successive, copia dell’ultimo bilancio approvato ( per i soggetti formalmente costituiti);

- b) elenco e generalità degli aderenti e di chi ne ha la rappresentanza, indicazione degli scopi, finalità durata e sede, indicazione delle attività del soggetto (per i soggetti non formalmente costituiti);
- c) programma delle attività e iniziative previste o relazione sulle iniziative per le quali si richiede il contributo;
- d) relativo piano finanziario (ove necessario);
- e) il tipo di beneficio richiesto;
- f) dichiarazione di eventuali contributi richiesti ad altri Enti pubblici e privati.

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato nella richiesta.

### **Art. 8 – Rendicontazione**

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo, comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo allo svolgimento dell'attività, i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare all'Amministrazione Comunale apposito rendiconto delle spese sostenute e dell'attività svolta.

Il rendiconto, laddove è oggettivamente possibile, dovrà essere corredato da documentazione di spesa consistente in: copia delle fatture con timbro per copia conforme all'originale, sottoscritta dal beneficiario; le fatture e le ricevute devono essere quietanzate accompagnate da documenti comprovanti il pagamento.

La mancata presentazione del rendiconto comporta l'esclusione del soggetto interessato da benefici futuri.

### **Art. 9 – Albo dei beneficiari**

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di dare attuazione anche a quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica 07/04/2000, n. 118, istituisce apposito albo dei beneficiari, aggiornato annualmente, che viene pubblicato mediante affissione, in copia, all'Albo Pretorio.

L'Ufficio di Segreteria comunale provvede alla redazione e all'aggiornamento dell'albo, in base agli elenchi predisposti dai settori interessati.